ESENTE

Sent 14388/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, nella persona dell'avv. Francesco Aloisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 26603/2015 R.G., promossa da :

R[redacted] s[redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in M[redacted] C[redacted] V[redacted] E[redacted] nella qualità di cessionaria del credito vantato dal Sig. G[redacted] M[redacted], elett.te do.n.ta presso lo studio dell'Avv.to E[redacted] P[redacted], in G[redacted] M[redacted] v[redacted] R[redacted], come da procura in atti;

attrice

CONTRO

U[redacted] A[redacted]. S[redacted], con gli Avv.ti Fulvio Zardi, Giobbe Zardo e Roberta Neri, convenuta

Oggetto : Risarcimento da sinistro stradale.

Motivi in fatto e diritto della motivazione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice, nella spiegata qualità di cessionaria del credito vantato dal Sig. G[redacted] M[redacted] nei confronti della convenuta compagnia, conveniva in giudizio innanzi a questo giudice la U[redacted] A[redacted] s[redacted] per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi il 10.6.2014 nel Comune di R[redacted] in V[redacted] S[redacted] S[redacted] R[redacted], causato dal conducente l'autovettura tg. [redacted] che nell'occasione tamponava il veicolo del G[redacted] tg [redacted] In

particolare, richiedeva la somma di € 317,20 per il noleggio di un'auto sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione del mezzo incidentato (dal 3 al 7.11.2014), messa a disposizione del G[redacted] dalla R[redacted] che emetteva la fattura in atti e alla quale veniva ceduto il credito.

Si costituiva la U[redacted] la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda sotto vari profili, la nullità della cessione del credito e, comunque, nel merito contestava la richiesta avanzata da parte attrice perché sfornita di prova.

Precisate le conclusioni, la causa veniva, quindi, posta in decisione all'udienza del 28.3.2017 previo deposito di comparse conclusionali.

La domanda non è fondata. Premesso che non vi è contestazione in ordine al sinistro che si è verificato con le modalità indicate in citazione, oggetto del presente giudizio è quello di stabilire se la Rentacar srl sia legittimata a richiedere, quale cessionaria del credito che si assume vantato dal cedente nei confronti della convenuta compagnia, la somma portata dalla fattura emessa dall'attrice medesima al G[redacted] per il noleggio dell'autovettura sostitutiva da essa fornita; in buona sostanza, la R[redacted] reclama il risarcimento di una somma da essa stessa determinata dopo la cessione del credito a suo favore. Orbene, ritiene questo giudicante che, a prescindere da ogni valutazione sulle argomentazioni ed eccezioni esposte e sollevate da U[redacted] in ordine ai profili di inammissibilità e nullità del contratto di cessione, la domanda non possa essere accolta per la mancanza di un qualsiasi principio di prova sulla

esistenza stessa del paventato danno. Il danno da fermo tecnico, riferito alla inutilizzabilità del mezzo, consiste, nel caso che ci occupa, nella necessità del proprietario di ricorrere al noleggio di altra autovettura per svolgere la propria attività lavorativa durante il tempo necessario per le riparazioni. Il danno da fermo tecnico è *in re ipsa* esclusivamente per le voci di danno immediate e dirette (quali le spese fisse per l'assicurazione), e non per le altre voci di danno, quale quelli derivanti dal noleggio di un'autovettura sostitutiva. In sostanza, parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova della necessità per il cedente di dover ricorrere all'utilizzo di altra autovettura durante il periodo in cui sono state effettuate le riparazioni, i giorni necessari per le riparazioni, e che, in effetti, il G[redacted] ha usufruito del servizio di noleggio offerto dalla stessa R[redacted] nel periodo predetto, non potendo, ovviamente, assurgere a fonte di prova la fattura emessa dalla stessa cessionaria.

Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura e particolarità delle questioni trattate, per compensare le spese giudiziali.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese.

Roma, li 15-5-2017

Il Giudice di Pace

Avv. Francesco Aloisi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 16-5-17
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori